

CU.

TRIBUNALE DI ROMA  
SENTI N° [redacted]  
CRON. N° [redacted]  
[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

il giudice dr Roberto PARZIALE ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. [redacted] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno [redacted], posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 marzo 2011 e vertente

TRA

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'oro n. 266 presso lo studio dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Stato maggiore difesa e Stato maggiore aeronautica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

Oggetto: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 marzo 2011, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, lo Stato maggiore difesa e lo Stato maggiore aeronautica per veder affermare l'inadempimento da parte della propria Amministrazione agli obblighi di protezione ed informazione in relazione ai fattori di rischio esistenti nell'ambiente di lavoro cui era stato destinato e correlati alla pluralità di vaccini cui era stato sottoposto prima dello svolgimento della prestazione, e per veder condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti.

A fondamento della domanda ha esposto che in qualità di militare alle dipendenze dell'Aeronautica militare, era stato inviato in Kosovo per partecipare alla missione internazionale di pace e dal 5 novembre 1999 al 5 gennaio 2000 aveva prestato servizio nel circondario delle città di Dakovica e Pec per svolgere le sue mansioni di addetto al nucleo di immagazzinamento viveri.

Nel corso di tale periodo, infatti, aveva svolto la sua attività in luoghi nei quali si erano svolti combattimenti nei quali era stato fatto uso di proiettili nei quali era stato utilizzato il Cd uranio impoverito. Inoltre nei magazzini presso i quali aveva svolto servizio erano presenti combustibili e prodotti chimici utilizzati per la pulizia delle armi.

Inoltre il servizio prestato, qualificabile come di "sussistenza" aveva sottoposto il suo organismo, che già aveva difese immunitarie indebolite per effetto delle vaccinazioni cui era stato sottoposto prima di partire per la zona di operazioni, ad ulteriore stress.

I servizi erano stati svolti senza particolari protezioni non avendo l'Amministrazione mai comunicato i rischi che potevano essere insiti nello stare in prossimità di polveri in cui era presente uranio impoverito, o le esalazioni provenienti dai combustibili e prodotti chimici utilizzati per la pulizia delle armi.

M

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

Finito il servizio, era tornato in Italia ove per la insorgenza di un persistente malessere, era stato sottoposto ad accertamenti sanitari che avevano individuato la presenza di un tumore fibroso solitario della pleura che era stato asportato.

Successivi accertamenti avevano accertato la presenza, all'interno dei tessuti del tumore, la presenza di detriti di origine esogena che apparivano correlabili ad effetti di vaporizzazione ad alta temperatura e che potevano essere stati introdotti nell'organismo attraverso l'ingestione o l'inalazione.

Ritenendo che la formazione tumorale fosse conseguenza della esposizione alle polveri di uranio impoverito o a quelle contenenti i vapori di carburanti e solventi chimici del suo organismo già stressato per effetto delle vaccinazioni cui era stato sottoposto e dell'onerosità del servizio svolto, ha introdotto il presente giudizio precisando che la patologia era già stata dichiarata dipendente da causa di servizio a fini di equo indennizza e gli era stata anche riconosciuta la speciale indennità prevista dalla legge per le lesioni conseguenti alla esposizione all'uranio impoverito.

Si è costituito il Ministero della difesa evidenziando che lo Stato Maggiore della difesa e lo Stato Maggiore dell'aeronautica erano organi del Ministero della difesa e, come tali, privi di autonoma soggettività giuridica.

Nel merito ha contestato la applicabilità alla fattispecie della responsabilità ex articolo 2050 cc essendo per definizione l'appartenenza alle forze armate un lavoro che comporta dei rischi connessi con il possibile impiego in zone operative, rischio ben conosciuto nel momento che l'attore ha scelto volontariamente, trattandosi di un sottufficiale, di far parte delle forze armate.

Ha contestato, poi, la ricollegabilità della affezione tumorale con gli eventuali effetti dell'uranio impoverito, e la possibilità di far ricorso all'articolo 2087 in relazione alla responsabilità presente in capo ad datore di lavoro per la sicurezza del dipendente, tenuto

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

conto delle particolarità del rapporto di lavoro, rimasto di natura pubblicistica, che era destinato, comunque, ad esporre il militare a possibili pericoli.

La causa, espletata una consulenza medico legale, depositata documentazione e respinte le richieste istruttorie perché formulate in maniera generica ed irrilevanti per la decisione, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 3 marzo 2011. Venivano assegnati termini di giorni 60 e 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre affermare la carenza di legittimazione passiva degli organi del Ministero della difesa citati non avendo gli stessi soggettività giuridica autonoma rispetto al Ministero della difesa per il quale agiscono.

Per quanto riguarda la specifica vicenda, le questioni che devono essere esaminate, non essendo ormai ancora seriamente dubitate che la esposizione prolungate alle polveri dell'uranio impoverito di cui sia idonea ad incrementare la possibilità di insorgenza di patologie di natura tumorale.

Sul punto ha concordato anche il consulente tecnico d'ufficio il quale ha messo in evidenza che i potenziali effetti dannosi dell'uranio impoverito sono legati alla possibilità della sua incorporazione dall'interno dell'organismo attraverso ingestione, inalazione o attraverso frammenti di proiettile penetrati all'interno dell'organismo.

Per quanto riguarda l'inalazione, l'assorbimento e l'entrata in circolo dipende essenzialmente dalla solubilità della forma fisio-chimica e dalle dimensioni delle particelle. Il 75% dell'uranio inalato, infatti, viene esalato direttamente, mentre il 25% è trattenuto nei polmoni e nelle vie aeree superiori. Di questo solo l'1% finisce nel sistema sanguigno entrandovi attraverso i polmoni, i linfonodi o dall'intestino. Le particelle di minori dimensioni si depositano nei bronchi ed in particolare negli alveoli. Di



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

conseguenza l'80% dell'uranio depositato viene rimosso dai meccanismi muco-ciliari dei bronchi e quindi ingoiato, passando nel tratto intestinale da dove viene rapidamente escreto.

Per quanto riguarda la ingestione, una frazione compresa tra lo 0 ed il 2,5% viene assorbita dall'intestino mentre il rimanente viene escreto. E' stato calcolato che in questo modo viene introdotta nell'organismo una quantità pari a circa 3 milligrammi al giorno, considerando i cibi, l'acqua ed il contatto mani-bocca.

Complessivamente circa il 90% dell'uranio inalato o ingerito viene escreto con le urine nel giro di tre giorni.

L'uranio che non viene eliminato si distribuisce in tutti gli organi, principalmente nelle ossa, nei reni, nel fegato, nei polmoni, nel grasso e nei muscoli.

Per quanto riguarda il tipo di rischio occorre distinguere tra un rischio da irradiazione interna, tipica dell'introduzione di sorgenti radioattive all'interno dell'organismo, che comporta effetti radiologici e chimici, dalla irradiazione esterna che produce rischi solamente radiologici.

Il rischio radiologico è ovviamente connesso alla quantità e qualità di materiale presente, alla vicinanza alla fonte, alla durata della esposizione ed eventualmente alla presenza di protezioni tra la fonte e l'organismo.

Il rischio chimico è, invece collegato al comportamento chimico degli isotopi che sono eguali, sia nell'uranio normale che in quello impoverito, differendo solo per la quantità degli isotopi presenti, inferiori, ovviamente, nell'uranio impoverito. La tossicità è conseguente alla natura piroforica dell'uranio che, in caso di impatto, produce residui volatili che bruciano producendo elevate temperature determinando una pluralità di residui. Dette molecole tendono a legarsi con le molecole dell'organismo nella forma

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE


degli ossianioni carbonati che rimane stabile nel sangue a pH neutro mentre decade rapidamente in ambienti a pH acido, come ad esempio nell'urina.

Gli attuali limiti massimi per l'esposizione professionale ai composti solubili dell'uranio sono calcolate in ragione di grammo di rene trattandosi del limite che consente di escludere rischi. Detto limite è fissato in 0,2 mg/m<sup>3</sup> per lavori protratti per otto ore al giorno e con un massimo di 0,6/m<sup>3</sup> per un massimo di quindici minuti.

Appare, pertanto, evidente che sussiste la possibilità che la esposizione all'uranio impoverito possa produrre una patologia tumorale, con una probabilità che cresce ovviamente in considerazione alla durata della esposizione, alla tipologia della esposizione - ad esempio la permanenza accanto a tale tipo di munizionamento in luoghi ristretti come gli abitacoli di mezzi corazzati -, la tipologia della affezione insorta e la sua localizzazione, essendo stata indicata la maggiore frequenza di localizzazione della patologia in determinati organi.

In particolare, tenuto conto che per determinate affezioni tumorali sono stati individuati degli specifici elementi in presenza dei quali aumenta in modo esponenziale la probabilità di sviluppo degli stessi, al punto da essere affermata la esistenza di un valido nesso di causalità, si tratta anche di valutare una tipologia del tumore al fine di accertare se si rientri all'interno di una casistica già accertata o meno.

Nel caso dell'attore si è trattato, come messo in evidenza dalla stessa documentazione prodotta dal Ministero della difesa nel corso dei procedimenti per il riconoscimento della causa di servizio o dell'indennizzo - riconoscimento non senza dubbi dal momento che risulta essere stato richiesto un parere di revisione da parte dell'Ufficio Medico Legale della Sanità che, evidentemente in un primo momento aveva escluso la possibilità di affermare la sussistenza di una correlazione - che l'attore aveva svolto servizio di cd sussistenza, vale a dire si è occupato del trasporto del vettovagliamento nei vari campi



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

esistenti nel circondario dove era assegnato, dovendo svolgere spostamenti di un certo numero di chilometri giornalmente facendo uso anche di strade sterrate all'interno di terreni interessati a combattimenti in cui era stato fatto uso di uranio impoverito, con frequente contatto con le polveri sollevate dal passaggio dei mezzi.

Tale contatto, però, è stato abbastanza limitato, essendosi protratto per soli sessanta giorni.

Per quanto riguarda il tumore solitario fibroso della pleura il consulente tecnico d'ufficio ha messo in evidenza che si tratta di una rara neoplasia benigna della pleura che in genere colpisce fra i quaranta ed i sessanta anni sebbene sia stato riscontrato anche in età più giovane, e che l'attore all'epoca della missione aveva circa trentotto anni.

Al momento, a differenza di mesoteliomi - per i quali è stata accertata la correlazione con l'amianto - , non è stata identificata alcuna causa specifica che ne condizioni l'etiopatogenesi.

Si tratta di una neoplasia benigna che è caratterizzata da una proliferazione localizzata, ben circoscritta da una capsula, a lento accrescimento, e che si sviluppa sulla pleura viscerale o quella parietale collegata alla stessa o da un peduncolo o con una larga base di impianto.

Dal punto di vista clinico si tratta di un tumore che può presentarsi sia in modo del tutto asintomatico sia con una serie di disturbi locali o generali connessi in particolare con la dimensione del tumore che può provocare disturbi di tipo meccanico alla respirazione ed al ritmo cardiaco. Nella diagnosi ha anche rilievo la durata della storia clinica che può impiegare anche molti anni. La terapia indicata è chirurgica e la exeresi della neoplasia comporta anche la quasi totale remissione dei sintomi. La recidiva è assai rara e si manifesta il più delle volte entro ventiquattro mesi dall'intervento.


TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

Il problema che pone tale tipo di tipologia tumorale è connesso con il fatto che alla complessità della individuazione di uno specifico rapporto con l'uranio impoverito, si aggiunge la circostanza che la sua etiopatogenesi è al momento del tutto sconosciuta dal momento che non è ancora conosciuto nessun carcinogeno che ne determina o ne favorisce, quantomeno, la insorgenza.

Secondo il consulente tecnico d'ufficio non ricorrerebbe il criterio cronologico per affermare un possibile collegamento dal momento che la esposizione all'uranio impoverito si era verificata tra il 5 novembre del 1999 ed il 5 gennaio 2000 mentre il tumore era stato individuato nel gennaio del 2001, quindi a distanza di un anno, ed aveva già una dimensione superiore a sei centimetri.

Nella anamnesi del ricovero presso l'Ospedale S. Camillo-Forlanini l'attore ha riferito che, a differenza di quanto indicato nell'atto di citazione, gli accertamenti che avevano condotto alla scoperta del tumore, non erano stati posti in essere a causa di un malessere, essendo stato evidenziato che si trattava di accertamenti strumentali di carattere routinario in quanto ufficiale di Aeronautica.

Di conseguenza nel giro di un anno dalla esposizione al fattore di potenziale rischio, il tumore non solo era insorto ma era anche giunto ad una dimensione, circa sei centimetri, che in genere tale neoplasia benigna impiega anche molti anni a raggiungere, tenuto conto che la letteratura internazionale ha indicato un tempo di raddoppiamento stimato intorno a decine di mesi, mentre il tempo di latenza, vale a dire il tempo necessario perché si sviluppi un tumore dopo il contatto con un fattore cancerogeno - ovviamente si tratta di valutazioni tratte da neoformazioni per le quali risultano essere già stati individuati specifici elementi idonei allo sviluppo del tumore - è in media fissato ad un minimo di diciotto mesi.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

Ha espresso il CTU l'avviso che vi sia una corrispondenza con la regione anatomica di sviluppo, dal momento che l'inalazione determina la localizzazione delle polveri a livello polmonare con trasmigrazione anche nel canale ematico, circostanza che può spiegare la presenza di particelle di metalli pesanti all'interno dei tessuti del tumore.

In realtà se pure emergono ragionevoli perplessità in ordine alla ricollegabilità delle dimensioni del tumore alla esposizione oggettiva alle polveri di uranio impoverito, non si può, tuttavia, non evidenziare che proprio la attuale non conoscenza della etiopatogenesi del tumore e non potendosi escludere che la riduzione delle difese immunitarie per effetto di stress possa incidere nello sviluppo e nell'accrescimento di tali patologie tumorali - si veda la giurisprudenza della Corte dei Conti in relazione alla riconoscibilità di affezioni tumorali in presenza di situazioni oggettive di stress come non può che essere l'impiego in un settore operativo per un addetto al servizio di vettovagliamento e magazzino -, di guisa che si deve ritenere che, secondo il criterio del più probabile che non, tenuto conto anche del riconoscimento già operato dal Ministero della difesa in sede di equo indennizzo di ottava categoria - che pure avrebbe potuto negare detto riconoscimento - il tumore solitario fibroso della pleura deve ritenersi conseguenza della esposizione all'uranio impoverito, specie in considerazione della presenza di metalli pesanti accertata in sede di riscontro sul materiale biologico escisso.

Per quanto riguarda la responsabilità non sembra dubitabile che, al di là dell'obbligo per i militari di correre rischi, non vi è dubbio che incomba sul Ministero, nella qualità di datore di lavoro, di fornire le protezioni compatibili con il livello di conoscenze tecniche del momento e di fornire tutte le informazioni possedute al fine di consentire al personale di conoscere i pericoli insiti nelle caratteristiche dei luoghi e delle armi e munizioni utilizzate.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

Di tutto ciò il Ministero convenuto non ha fornito alcuna prova - né in relazione al materiale fornito per la prevenzione delle polveri né in relazione alle informazioni sulla possibilità di entrare in contatto con dette polveri né sui comportamenti da tenere per ridurre il rischio, anche se non eliminabile - dovendosi ritenere di conseguenza che nulla sia stato posto in essere omettendo le cautele che comunque anche in caso di dubbio sarebbe ro state imposte dal principio di precauzione.

Deve, pertanto, essere affermata la responsabilità del Ministero della difesa.

Deve essere pertanto risarcito il danno biologico subito dall'attore, danno che, però, stante la valutazione correttamente effettuata in ordine agli eventuali postumi da parte del consulente tecnico d'ufficio, deve essere limitato agli esiti cicatriziali non essendovi esiti disfunzionali a carico dell'apparato respiratorio, dovendosi escludere, visto il tempo ormai trascorso, il rischio di una ripetizione della patologia tumorale essendo stato evidenziato che la recidiva statisticamente si verifica entro i ventiquattro mesi dall'intervento. Compete anche il danno da incapacità temporanea susseguente all'intervento, ed il danno non patrimoniale, risarcibile nel caso di specie, alla luce della interpretazione dell'art. 2059 cc in chiave costituzionale divenuta ormai giurisprudenza costante della corte di cassazione e confermata dalla stessa Corte Costituzionale e ribadita, da ultimo, con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008.

Danni subiti da [REDACTED]

#### Il danno biologico

In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si

5

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).

**Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea**

Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza, si è ritenuto di adottare quello basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del lesso al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va poi considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica.

Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 765,72= ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-fisica di una persona nella fascia di età fino a 10 anni

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.

Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea secondo i parametri di cui individuati dal Tribunale di Roma è fissato in euro 100= giornalieri l'importo della temporanea assoluta e in euro 50= quello della temporanea relativa al 50%.

**L'evento biologico e la valutazione della sua incidenza**

Dalla espletata consulenza medico-legale, è risultato quanto segue: a) Le lesioni causalmente collegate al sinistro sono le seguenti: *"tumore solitario fibroso della pleura"*; b) la incapacità temporanea può essere determinata in giorni 15 di assoluta di giorni 15 di relativa al 50%; c) residuo postumi valutati in via equitativa da parte del giudicante nella misura del 4,0%, inteso come danno biologico e non incidente sulla capacità lavorativa specifica (*"esiti cicatriziali dell'intervento di videotoracosopia con il quale è stato rimosso il tumore"*). Le conclusioni del medico legale, fatta eccezione per la riconoscibilità per la quale come già anticipato ha espresso tutti gli elementi di valutazione rimettendo al giudicante la decisione anche in relazione alla entità del danno fisiognomico, sono pienamente condivise da questo giudice, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici.

**La quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea**

Per quanto riguarda il *danno biologico*, si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, l'importo di euro 4.949,77= al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (4,0%), dell'età della danneggiata stesso al momento del fatto (37 anni, data di nascita 11/03/1962) e del

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

valore del punto sulla base di quanto previsto dal Tribunale di Roma. Quanto all'invalidità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale secondo i parametri su indicati, l'ulteriore somma di euro 2.250,00-.

**La personalizzazione e la quantificazione del danno non patrimoniale**

Compete a [REDACTED] il risarcimento del danno non patrimoniale alla luce delle note sentenze della corte di cassazione ed in particolare alla sentenza delle Sezioni Unite della corte di cassazione n. 26972/2008. Il ristoro di tale danno, infatti, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).

Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, inoltre, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

Nel caso di specie, la tipologia delle lesioni consente di ritenere provata, in via presuntiva, l'esistenza di una violazione degli interessi di valore costituzionale e, di conseguenza, si liquida relativamente a [REDACTED], in via equitativa, la somma di euro 2.879,00. Detta somma costituisce, quindi, anche la necessaria personalizzazione del danno biologico riconosciuto, trattandosi di adeguare il danno biologico determinato tabellarmente con il diverso impatto sociale ed emotivo che riveste tale tipo di lesione per la preoccupazione che comunque implicano le affezioni tumorali.

**Totale liquidato**

In totale per i danni su indicati, vanno liquidati a [REDACTED] complessivi € 10.078,77=. Su detta somma sono dovuti interessi a titolo di maggior danno da ritardo a decorrere dalla data dell'intervento fino a quella della presente sentenza.

**Maggior danno per il ritardo nel pagamento**

Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno riconosciuti anche gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì,

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

affermato che, nell'ambito della rivalutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".

A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).

Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368). Poiché nel periodo in questione (fatto - decisione) il rendimento medio di tali investimenti è stato pari al 3,15%, superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (2,79%), deve essere utilizzato il tasso superiore (cfr. Cass. S.U. 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come rivalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.

Modalità di calcolo

23

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

Nel caso in questione l'importo liquidato a [REDACTED] alla data odierna, pari a € 10.078,77= equivale a € 7.923,56= dell'anno 2000, epoca del fatto, mentre l'importo del capitale rivalutato secondo l'indice medio del periodo è pari a € 9.001,17=. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della decisione della presente sentenza, interessi al tasso annuo del 3,15%, nella misura media riconosciuta. In definitiva, a titolo di lucro cessante per il mancato godimento del tempestivo pagamento del dovuto vengono liquidate, in via equitativa e con i criteri indicati, € 3.229,99=, così ricavate: capitale iniziale rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 9.001,17=) \* numero di giorni intercorsi tra fatto e decisione (4.158) \* tasso di interesse giornaliero applicato (3,15%/365).

**Importo totale liquidato**

In totale, per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi su indicati, spettano a [REDACTED] complessivi € 13.308,76=.

**Spese di giudizio**

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU sono liquidate in euro 3.000.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto ritualmente notificato da [REDACTED] nei confronti del Ministero della Difesa, dello Stato maggiore difesa e dello Stato maggiore aeronautica

\* dichiara la carenza di legittimazione soggettiva dello Stato maggiore difesa e dello Stato maggiore aeronautica;

\* dichiara la responsabilità del Ministero della Difesa e per l'effetto lo condanna a pagare all'attore [REDACTED] per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

importi indicati in motivazione la somma di euro 13.308,76 considerati gli interessi come sopra calcolati;

\* condanna il Ministero della Difesa a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi € 8.950,00=, comprensive delle spese di CTU (€ 3.000,00=), di cui € 2.500= per onorari, € 1.800= per diritti, € 1.650,00= per esborsi, oltre IVA e CAP come per legge.